

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1539

Vol. 1971/0248

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1539 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1971

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE
L'APERTURA DEI NEGOZIATI CON LA SPAGNA SULL'ADATTAMENTO DELL'ACCORDO FRA
LA CEE E LA SPAGNA IN SEGUITO ALL'AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA'

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE
L'APERTURA DI NEGOZIATI CON MALTA SULL'ADATTAMENTO DELL'ACCORDO CHE INSTITUISCE
UN'ASSOCIAZIONE FRA LA CEE E MALTA, IN SEGUITO ALL'AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA'

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE
L'APERTURA DEI NEGOZIATI CON ISRAELE SULL'ADATTAMENTO DELL'ACCORDO FRA LA
CEE E LA STATO DI ISRAELE IN SEGUITO ALL'AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA'

RACCOMANDAZIONE DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE
L'APERTURA DEI NEGOZIATI CON LA SPAGNA SULL'ADATTAMENTO
DELL'ACCORDO FRA LA CEE E LA SPAGNA
IN SEGUITO ALL'AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA'

Il Consiglio delle Comunità Europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 113,

Vista la raccomandazione della Commissione,

Considerando che è opportuno modificare l'accordo fra la CEE e la Spagna in seguito all'ampliamento della Comunità e avviare a tale scopo negoziati con questi paesi,

DECIDE:

ARTICOLO UNICO

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati al fine di stipulare un Protocollo complementare dell'Accordo fra la CEE e la Spagna, che comporti gli adattamenti resi necessari dall'ampliamento della Comunità.

La Commissione conduce tali negoziati conformemente alle direttive che figurano nell'Allegato, e con riserva di direttive ulteriori. Fin dalla firma dei Trattati di adesione, i rappresentanti dei paesi candidati sono associati, in qualità di osservatori, ai lavori del Comitato speciale previsto dall'articolo 113 del Trattato, che assiste la Commissione nella condotta dei negoziati stessi.

I. Disposizioni generali

Sarebbe stabilito che tutte le disposizioni dell'Accordo e dei suoi Allegati si applicheranno integralmente nelle relazioni fra i nuovi Stati membri e la Spagna, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato di adesione [1.1.1973], fatte salve le misure transitorie e le misure di adattamento previste sub IIe III.

II. Regime applicabile alle importazioni nella Comunità ampliata provenienti dalla Spagna

A. Settore industriale

1. Misure transitorie

a) Riduzioni tariffarie

- I nuovi Stati membri applicherebbero alla Spagna le riduzioni previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Allegato I dell'Accordo, nelle proporzioni e in base ai calendari indicati in questi stessi articoli (1), fermo restando tuttavia che i dazi doganali risultanti da queste riduzioni non potranno in alcun caso essere più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità originaria.

Tuttavia la prima riduzione dei dazi sarà effettuata per questi prodotti, da parte dei nuovi Stati membri solo a decorrere dal [1.1.1974].

Fra [1° 1.1.1973 e il 31.12.1973] i nuovi Stati membri applicherebbero nei confronti della Spagna i dazi doganali che essi applicano per i paesi terzi (2).

.../...

(1) Rispettivamente [10%] e 20%, il 1° gennaio 1974.

(2) Infatti per i prodotti industriali il primo ravvicinamento dei dazi dei nuovi paesi membri verso la TDC interverrà solo il 1° gennaio 1974 (40%).

- I dazi sui quali i nuovi Stati membri effettuerebbero le riduzioni previste dall'Accordo saranno quelli che essi applicano normalmente nei confronti dei paesi terzi, quali risultano dal ravvicinamento alla TDC, nelle condizioni e secondo le modalità definite dal Trattato di adesione.

b) Restrizioni quantitative

Le disposizioni dell'articolo primo dell'Allegato I dell'Accordo sarebbero applicabili, per quanto riguarda le importazioni nei nuovi Stati membri, a partire dall'entrata in vigore del Trattato di adesione.

Tuttavia il regime che i nuovi paesi membri applicherebbero nei confronti della Spagna non potrà essere più favorevole di quello che essi applicano nei confronti della Comunità originaria.

2. Adattamenti dell'Allegato I

I contingenti tariffari (articoli 3 e 4) delle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14 et 55.09 verrebbero aumentati tenendo conto della media delle importazioni nei nuovi Stati membri durante lo stesso periodo preso in considerazione per la definizione del contingente della Comunità originaria (1966-67-68), maggiorato della stessa percentuale applicata per il calcolo di questo stesso contingente. Comunque verrebbe fissato un tonnellaggio minimo.

L'aumento verrebbe realizzato, per quanto riguarda i nuovi Stati membri, a decorrere dal 1.1.1974.

.../...

B. Settore agricolo

1. Misure transitorie

a) Riduzioni tariffarie

Le riduzioni dei dazi previsti agli articoli 7, 9, 10 e 11 dell'Allegato I dell'Accordo sarebbero applicate dai nuovi paesi membri secondo modalità previste per il settore industriale, ma con decorrenza rispettivamente dal 31.12.1973 per i prodotti orticoli e all'inizio della campagna (1973) per gli altri prodotti (1).

2. Adattamento dell'Allegato I

a) Prezzo minimo per gli agrumi

In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 dell'Allegato I dell'Accordo, nel calcolo del prezzo minimo che dovrà essere osservato dalla Spagna si terrebbe conto, nel caso delle importazioni nei nuovi Stati membri, dell'incidenza sui prezzi di riferimento dei dazi effettivamente applicati dai nuovi Stati membri in questione, ai prodotti dei paesi terzi, quali risulteranno dal ravvicinamento della loro tariffa alla TDC.

b) cf. Doc. COM.(71) 1394

c) Contingenti tariffari (articolo 9)

I contingenti per le voci tariffarie 08.03 ex B e 08.03 B I verrebbero adattati conformemente alle modalità previste per i prodotti industriali (cf. II A 2)

.../...

(1) Il regime previsto all'articolo 3 dell'Allegato I dovrebbe essere applicato integralmente dai nuovi Stati membri fin dall'entrata in vigore del Trattato di adesione.

III. Régime applicabile dalla Spagna alle importazioni originarie della Comunità ampliata

A. Misure transitorie della Spagna nei confronti dei nuovi Stati membri

- Fra il [1.1.1973 e il 31.12.1973] la Spagna applicherebbe nei confronti dei nuovi Stati membri i dazi che essa applica nei confronti degli altri paesi terzi.
- Verrebbe chiesto che le riduzioni tariffarie previste all'articolo 1 dell'Allegato II o decise in applicazione della dichiarazione riguardante l'articolo 1 dell'Allegato II dell'Accordo fossero applicate integralmente alle importazioni originarie dei nuovi Stati membri con decorrenza dal [1.1.1974].

Tuttavia, se delle ragioni economiche valide lo giustificassero, la Commissione esaminerebbe con la delegazione spagnola se e in qual misura disposizioni transitorie particolari potrebbero essere prese in considerazione per un certo numero di prodotti o liste di prodotti.

Le misure transitorie dovrebbero quindi ispirarsi a quelle indicate sub II A 1 a).

- Potrebbe inoltre essere prevista una disposizione particolare al fine di impedire eventuali deviazioni di traffico.

B. Adattamenti dell'Allegato II

a) Restrizioni quantitative

- Le disposizioni degli articoli 4 e 6 dell'Allegato II dovrebbero essere applicate alle importazioni originarie dei nuovi Stati membri, con decorrenza dal [1.1.1973].

.../...

- In ordine all'articolo 5 dell'Allegato II, la Spagna adatterebbe la liste D alle nuove condizioni derivanti dall'ampliamento, maggiorando i contingenti di base che figurano nella lista di un valore uguale alla media delle importazioni spagnole degli anni 1966-68 in provenienza dai nuovi Stati membri, in condizioni analoghe a quelle applicate nei confronti della Comunità originaria. Tali contingenti, aumentati a norma delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo B (1), verrebbero aperti nei confronti della Comunità ampliata con decorrenza dal 1.1.1974.

b) Altri adattamenti

Questi ulteriori adattamenti, e segnatamente le richieste della Comunità ampliata riguardanti gli articoli 8, 9 e 10 (2), potrebbero essere decisi solo dopo aver consultato i nuovi Stati membri e tenendo conto dei regimi d'importazione in Spagna, che dovranno essere precisati con la delegazione spagnola.

(1) aumenti retroattivi per i nuovi Stati membri

(2) come pure il problema delle contropartite richieste dai paesi candidati.

RACCOMANDAZIONE DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE
L'APERTURA DI NEGOZIATI CON MALTA SULL'ADATTAMENTO
DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
FRA LA CEE E MALTA, IN SEGUITO
ALL'AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA'

Il Consiglio delle Comunità Europee

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 238,

Vista la raccomandazione della Commissione

Considerando che è opportuno, in seguito all'ampliamento della Comunità, adeguare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra la CEE e Malta, e d'avviare a tal fine negoziati con questo paese,

DECIDE :

Articolo unico

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati al fine di stipulare un Protocollo complementare dell'Accordo che istituisce un'Associazione fra la CEE e Malta, che comporterà gli adeguamenti dell'Accordo resi necessari dall'ampliamento della Comunità.

La Commissione conduce tali negoziati, in base alle direttive indicate nell'Allegato, con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri e associandovi fin dalla firma dei Trattati d'adesione i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione, in qualità di osservatori.

I. Disposizioni generali.

Sarebbe stabilito che tutte le disposizioni dell'Accordo e i suoi allegati si applicheranno integralmente nelle relazioni fra i nuovi Stati membri e Malta, con decorrenza dalla data dall'entrata in vigore del Trattato di adesione [1.1.1973], fatte salve le misure transitorie e di adattamento previste sub II e III.

II. Regime applicabile alle importazioni nella Comunità ampliata, originarie di Malta.

A. Regime da applicarsi da parte della Danimarca, della Norvegia e dell'Irlanda

1. Misure transitorie

a) Riduzioni tariffarie

- Questi tre nuovi Stati membri applicherebbero a Malta le riduzioni previste agli articoli 1 e 3 dell'Allegato I dell'Accordo (1), fermo restando tuttavia che i dazi doganali risultanti da tali riduzioni non potranno in alcun caso essere più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità originaria.

Tuttavia, la prima riduzione di questi dazi verrebbe effettuata dai nuovi Stati membri per i prodotti in questione solo con decorrenza dall'1.1.1974.

Fra [1.1.1973 e il 31.12.1973], i nuovi Stati membri applicherebbero nei confronti di Malta i dazi doganali che essi applicano nei confronti dei paesi terzi (2).

../2

(1) Il 70 %, il 1° gennaio 1974.

(2) Il primo ravvicinamento dei dazi dei nuovi Stati membri alla T.D.C. verrà effettuato solo dall'1.1.1974.

- I dazi sui quali i nuovi Stati membri effettueranno le riduzioni previste dall'Accordo saranno quelli che essi applicano normalmente nei confronti dei paesi terzi, quali risultano dal ravvicinamento verso la T.D.C., nelle condizioni e secondo le modalità definite nel Trattato d'adesione.

b) Restrizioni quantitative

Le disposizioni dell'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sarebbero applicabili, per quanto riguarda le importazioni in questi nuovi Stati membri, a partire dall'entrata in vigore del Trattato d'adesione. Tuttavia il regime che i nuovi Stati membri applicherebbero nei confronti di Malta non potrebbe essere più favorevole di quello che essi applicano nei confronti della Comunità originaria.

2. Adattamenti dell'Allegato I

I contingenti tariffari (art. 2) delle voci 55.05, 56.04 e 61.01 verrebbero aumentati tenendo conto della media delle importazioni in questi nuovi Stati membri durante lo stesso periodo preso in considerazione per la fissazione del contingente della Comunità originaria (1967-1968-1969), maggiorata della stessa percentuale di cui si è tenuto conto per il computo di questo stesso contingente. Verrebbe comunque fissato un tonnellaggio minimo.

L'aumento sarebbe realizzato per quanto riguarda i nuovi paesi membri con decorrenza dall'1.1.1974/ .

B. Regime applicabile da parte del Regno Unito (1)

1. Misure transitorie (2)

a) Regime tariffario

- Il Regno Unito manterrebbe lo stesso regime tariffario che esso applica attualmente a tutte le importazioni provenienti da Malta.
- Tuttavia, per i prodotti per i quali il livello preferenziale accordato a Malta in virtù dell'Accordo sarebbe inferiore al dazio risultante dal suddetto regime, il Regno Unito applicherebbe a Malta i dazi ridotti di cui trattasi a condizione che queste riduzioni non siano più favorevoli di quelle applicate ai prodotti provenienti dalla Comunità originaria.
- La prima riduzione di questi dazi avverrebbe solo con decorrenza dall'1.1.1974.

b) Restrizioni quantitative

Il Regno Unito manterrebbe lo stesso regime all'importazione che applica attualmente a tutte le importazioni provenienti da Malta.

Tuttavia, il regime che il Regno Unito applica nei confronti di Malta non potrebbe essere meno favorevole di quello previsto dall'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo.

2. Adattamenti dell'Allegato I

[I] contingenti tariffari indicati nell'articolo 2 dell'Allegato I dell'Accordo verrebbero adattati secondo i criteri enunciati sub II A 27.(3)

../4

-
- (1) Fine della prima fase dell'Accordo CEE/Malta - 31 marzo 1976.
 - (2) Fatti salvi i prodotti agricoli oggetto di un'organizzazione comune.
 - (3) Da precisare in occasione delle consultazioni con il Regno Unito. Il regime previsto implicherebbe l'assenza del contingente e l'applicazione dei dazi come indicato sub a) in alto.

III. Regime applicabile da parte di Malta alle importazioni originarie della Comunità ampliata.

A. Regime applicabile nei confronti della Danimarca e della Norvegia.

- Fra /1.1.1973 e il 31.12.1973/ Malta applicherebbe nei confronti di questi due nuovi Stati membri i dazi che applica nei confronti degli altri paesi terzi.
- Le riduzioni tariffarie previste dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Allegato II dell'Accordo verrebbero applicate integralmente alle importazioni originarie dei nuovi paesi membri con decorrenza dall'/1.1.1974/. (1)

B. Regime applicabile nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda.

- Malta manterrebbe lo stesso regime tariffario applicato attualmente nei confronti di questi due nuovi Stati membri.
- Tuttavia, per i prodotti per i quali le riduzioni tariffarie previste dagli articoli 1 e 3 dell'Allegato II dell'Accordo portano ad una diminuzione della protezione tariffaria di Malta nei confronti di questi due paesi rispetto al regime attuale, le disposizioni di tali articoli dovrebbero venire applicate integralmente a decorrere dal /1.1.1974/.

C. Restrizioni quantitative.

Le disposizioni dell'articolo 6 dell'Allegato II dell'Accordo sarebbero applicabili alle importazioni originarie dei nuovi Stati membri a decorrere dal /1.1.1974/.

RACCOMANDAZIONE DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE
L'APERTURA DEI NEGOZIATI CON ISRAELE
SULL'ADATTAMENTO DELL'ACCORDO FRA
LA CEE E LO STATO DI ISRAELE
IN SEGUITO ALL'AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA'

Il Consiglio delle Comunità Europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 113,

Vista la raccomandazione della Commissione,

Considerando che è opportuno modificare l'accordo fra la CEE e lo Stato d'Israele in seguito all'ampliamento della Comunità e avviare a tal fine negoziati con questo paese,

DECIDE:

ARTICOLO UNICO

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati al fine di stipulare un Protocollo complementare dell'Accordo fra la CEE et lo Stato d'Israele, che comporterà gli adeguamenti di detto accordo resi necessari dall'ampliamento della Comunità.

La Commissione conduce tali negoziati conformemente alle direttive che figurano nell'allegato, e con riserva di direttive ulteriori.

I rappresentanti dei paesi candidati sono, fin dalla firma dei Trattati di adesione, associati in qualità di osservatori ai lavori del Comitato speciale previsto dall'articolo 113 del Trattato, che assiste la Commissione nella condotta dei negoziati stessi.

I. Disposizioni generali

Sarebbe stabilito che tutte le disposizioni dell'accordo e dei suoi allegati si applicheranno integralmente nelle relazioni fra i nuovi paesi membri e Israele con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Trattato di adesione (1.1.1973), fatte salve le misure transitorie e le misure di adattamento previste ai punti II e III.

II. Regime applicabile alle importazioni nella Comunità ampliata originarie di Israele

A. Settore industriale

1. Misure transitorie da applicarsi da parte dei nuovi Stati membri

a) Riduzioni tariffarie

- Sarebbe stabilito che i nuovi paesi membri applicheranno ad Israele le riduzioni previste agli articoli 1, 2 e 3 dell'Allegato I dell'Accordo nelle proporzioni e in base ai calendari indicati da questi stessi articoli (1), fermo restando tuttavia che i dazi doganali risultanti da queste riduzioni non potranno in nessun caso essere più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità originaria.

Tuttavia la prima riduzione di questi dazi verrebbe effettuata da nuovi Stati membri per questi prodotti solo con decorrenza dall' 1.1.1974.

Fra l' 1.1.1973 e il 31.12.1973 i nuovi Stati membri applicherebbero nei confronti di Israele i dazi doganali che essi applicano nei confronti dei paesi terzi.

- I dazi sui quali i nuovi Stati membri effettueranno le riduzioni previste dall'Accordo saranno quelli che essi applicano normalmente nei confronti dei paesi terzi, quali risultano dal ravvicinamento alla TDC nelle condizioni e secondo le modalità definite nel Trattato d'adesione.

.../...

(1) 45% all'1.1.1973, 50% all'1.1.1974.

b) Restrizioni quantitative

Le disposizioni dell'articolo 4 dell'Allegato I dell'Accordo verrebbero applicate alle importazioni nei nuovi Stati membri fin dall'entrata in vigore del Trattato d'adesione.

Tuttavia il regime che i nuovi Stati membri applicherebbero nei confronti di Israele non potrebbe essere più favorevole di quello che essi applicano nei confronti della Comunità originaria.

Ciò non dovrebbe tuttavia portare ad una diminuzione del livello di liberalizzazione praticato a tale data dai nuovi Stati membri nei confronti di Israele (caso dei prodotti in eccezione).

2. Adattamenti dell'Allegato I

a) Contingente tariffario tessili di cotone

Il volume di 300 t per gli "altri tessuti di cotone" (voce 55.09) verrebbe aumentato in misura adeguata.

A tal fine si terrebbe conto della media delle importazioni nei nuovi Stati membri durante lo stesso periodo preso in considerazione per la fissazione del contingente della Comunità originaria (1966-67-68), maggiorato della stessa percentuale di cui si è tenuto conto per il computo di questo stesso contingente. Si dovrebbe comunque fissare un tonnellaggio minimo. L'aumento verrebbe realizzato, per quanto riguarda i nuovi Stati membri, con decorrenza dall' 1.1.1974.

b) Eccezioni indicate nella lista B dell'Allegato I

Il regime generale di disarmo tariffario previsto dall'Accordo verrebbe esteso con decorrenza dall'1.1.1974 ai prodotti indicati nella lista B dell'Allegato I, eccezion fatta per i filati di cotone della voce 55.05. Anche il regime transitorio definito sub II a 1. a), verrebbe applicato a partire da tale data.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti delle voci 28.01 c, 28.10, 28.33, 28.40 B ex II, 29.02 A II, 29.16 A IV, 31.03 A II, 39.02 C VII, 60.03, 60.05 e 44.15, il regime di cui sopra verrebbe applicato nell'ambito di un regime particolare di sorveglianza che comporterebbe dei massimali o dei contingenti tariffari da determinarsi.

In particolare, per quanto riguarda la voce 44.15 (legni compensati) (1), il dazio da applicarsi nei confronti di Israele non potrà essere in alcun caso inferiore al dazio applicato dal R.U. all'1.1.1973 alle importazioni di tale prodotto in provenienza dai SAMA (cioè = 6%).

B. Settore agricolo

1. Misure transitorie

a) Riduzioni tariffarie

Sarebbe stabilito che le riduzioni dei dazi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato I dell'Accordo verrebbero applicate dai nuovi Stati membri conformemente alle modalità fissate per il settore industriale, ma ciò avverrebbe a decorrere rispettivamente dal 31.12.1973 per i prodotti critici (articoli 5, 6 e 7) e dall'inizio della campagna 1973 per gli altri prodotti (articolo 8).

2. Adattamento dell'Allegato I

a) Prezzo minimo per gli agrumi

Verrebbe stabilito che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 dell'Allegato I dell'Accordo, nel computo del prezzo minimo che dovrebbe essere osservato da Israele

.../...

(1) Questo prodotto è stato oggetto di una domanda particolare da parte del R.U.

si terrebbe conto, nel caso delle importazioni nei nuovi Stati membri, dell'incidenza sui prezzi di riferimento dei dazi effettivamente applicati ai prodotti dei paesi terzi da parte dei nuovi Stati membri, quali essi risulteranno dal ravvicinamento della loro tariffa alla TDC.

b) Prodotti esclusi cf. Doc. COM (71) 1394

III. Regime da applicarsi da parte di Israele alle importazioni provenienti dai nuovi Stati membri

a) Riduzioni tariffarie

Nell'ambito di un accordo equilibrato, verrebbe richiesto che le riduzioni tariffarie previste dagli articoli 1, 2 e 4 dell'Allegato II dell'Accordo venissero applicate integralmente alle importazioni originarie dei nuovi Stati membri con decorrenza dall' [1.1.1974]. Inoltre verrebbe esaminato il problema delle contropartite richieste dai nuovi paesi membri.

Fra l' [1.1.1973 e il 31.12.1973], Israele applicherebbe nei confronti dei nuovi Stati membri i dazi che applica nei confronti degli altri paesi terzi.

Tuttavia, qualora dei validi motivi di ordine economico lo giustificassero, la Commissione esaminerebbe con la delegazione israeliana se e in quale misura potrebbero essere adottate delle misure transitorie per un certo numero di prodotti o liste di prodotti.

Le misure transitorie in questione dovrebbero ispirarsi a quelle indicate sub II A I a).

.../...

In questo caso potrebbe inoltre essere prevista una disposizione particolare onde evitare eventuali deviazioni di traffico.

b) Restrizioni quantitative

Le disposizioni dell'articolo 3 dell'Allegato II sarebbero applicabili alle importazioni originarie dei nuovi Stati membri a decorrere dall'1.1.1973.
